

Assicurazioni e danneggiati:

litisconsorzio necessario solo se è comune l'accertamento del massimale

Anche in caso di liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata dal FGVS, l'art. 291 cod. ass. priv. prevede che nei giudizi promossi con le "persone danneggiate" sussiste litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., ma una lettura costituzionalmente orientata impone di restringere la portata della norma ai soli casi in cui vi sia certezza dell'esistenza di altre persone danneggiate, identificate o quantomeno identificabili, e che si contesti nel giudizio l'esistenza (an) o il superamento (quantum) del massimale. È quanto si legge nell'ordinanza del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2021.

L'ordinanza del Tribunale di Milano torna ad affrontare l'annosa questione processuale che si pone dinanzi a domande risarcitorie promosse dai congiunti delle vittime di sinistri stradali nei confronti delle imprese di assicurazione (nel caso di specie, nei confronti dell'impresa designata dal FGVS) e lo fa, necessariamente, in sede di prima udienza al fine di garantire la pienezza del contraddittorio, nell'apparente "contraddittorietà" del dettato normativo.

Viene in rilievo, in particolare, l'art. 291, comma 4, D.Lgs n. 209/2005 che, trasposto per il FGVS quanto previsto - in modo identico - dall'art. 140, comma 4 per il caso di **"pluralità di danneggiati e supero del massimale"**, rappresenta un esempio di litisconsorzio necessario ex lege ai sensi dell'art. 102 c.p.c. tra l'impresa di assicurazione (designata) e le persone danneggiate, che non si sottrae a critiche, per l'ambigua formulazione legislativa.

La semplice lettura della disposizione, infatti, legittimerebbe ad interpretazioni largheggianti che non solo si pongono in contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e della "certezza dei rapporti processuali" (art. 111 Cost.), ma imporrebbe un'attività eccessivamente onerosa e defatigatoria per le parti del giudizio e finanche per il Giudice, ove si dovessero ricercare tutti i potenziali danneggiati, in via diretta o mediata (**c.d. vittime secondarie**) nei cui confronti estendere il contraddittorio, a pena di nullità del processo e della sentenza, non pronunciata nei confronti di tutti.

Il Tribunale, a sostegno della necessità di un'interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata del dato normativo, richiama i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione sull'art. 140, comma 4, cod. ass. priv., sebbene, giova ricordare, il Giudice delle Leggi (interpellato sulla questione di l.g.c. sollevata da Trib. Avezzano con ord. 14.10.2008) non abbia potuto che riconoscere "l'ampia discrezionalità del Legislatore nel disciplinare gli istituti processuali, considerato che tale previsione costituisce il mezzo per garantire, sul piano processuale, il principio della parità tra i creditori nella distribuzione del massimale".

Il parallelismo normativo e, se vogliamo, la ancora più difficile situazione (arg. ex art. 283 cod.ass.) in cui versa l'impresa designata dal FGVS, porta il Tribunale di Milano al rigetto della domanda di estensione del contraddittorio "ad altri congiunti del defunto", laddove non sia ravvisabile ex actis la ricorrenza delle condizioni che, per i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, debbono ritenersi stabilite dalla norma e cioè ritenere la necessità del litisconsorzio solo se: *"a) l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli*

domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o della rispettive quote. Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l'assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale" (Cass. n. 1862/2009).

Dunque, proprio perché i casi di litisconsorzio necessario, "**in quanto incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono formare oggetto d'interpretazione restrittiva**", il decidente, allineando la disposizione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., non trascura il potere-dovere di dare al testo legislativo, obiettivamente ambiguo, un'interpretazione costituzionalmente orientata, spiegando le ragioni che consentono di superare i dubbi di costituzionalità, vale a dire individuando la necessità del litisconsorzio solo se l'esistenza di una pluralità di danneggiati emerga dalla semplice lettura degli atti e con sufficiente certezza, non potendo qualificarsi altrimenti tale, ai fini della pienezza del contraddittorio, "**qualunque (anche lontano) parente di un soggetto deceduto, dovendo la sussistenza di un danno effettivo essere accertata in giudizio**".

Senza alcuna pretesa di esaustività, si ricorda anche l'autorevole opinione di chi [Rossetti, Le novità del codice delle assicurazioni, in Corr. giur., 2006, 125] ha criticato la norma (art. 140 cit.) sotto molteplici profili: innanzi tutto, perché **impone il litisconsorzio necessario anche in ipotesi nelle quali di esso non v'è necessità** (ad esempio, quando alcuni dei danneggiati abbiano già transatto la lite, non abbiano intenzione di domandare risarcimenti o abbiano fatto prescrivere il proprio diritto); in secondo luogo, perché rende farraginoso e difficile il coordinamento dei diversi processi instaurati dai più danneggiati nel medesimo sinistro all'insaputa l'uno dell'altro; ancora, perché trascura di disciplinare l'ipotesi in cui, il fatto che ha cagionato il sinistro costituisca reato, ed una delle vittime si sia costituita in giudizio parte civile (o, comunque, intenda farlo); da ultimo, perché risulta praticamente inapplicabile nei sinistri catastrofali (come ad esempio i sinistri coinvolgenti autobus con molti passeggeri a bordo o ai maxi-tamponamenti causati dalla nebbia con centinaia di feriti).

Ma anche con riferimento a tali, fondati, dubbi, la Corte costituzionale ha sottolineato che le difficoltà di individuazione dei danneggiati (specie nelle ipotesi di incidenti catastrofici), indipendentemente dal carattere meramente ipotetico di parte di esse, non discendono in via diretta ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, ma derivano dalle situazioni di fatto che possono di volta in volta verificarsi. Ed è orientamento consolidato della Corte che «*gli inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, sono estranei al controllo di costituzionalità (ex plurimis, Corte cost. n. 86/2008 e Corte cost. n. 385/2008 e Corte cost. n. 376 del 2007)*».

In realtà, i timori per la portata espansiva della disposizione potrebbero essere meno giustificati di quello che sembra, almeno a voler dare una lettura che, più che "restrittiva", rimanga letterale.

Infatti, se è vero che la questione del massimale nell'*an* o nel *quantum*, inteso come suo superamento, debba comunque appartenere all'oggetto del giudizio come domanda o come eccezione preliminare di merito ad opera delle Compagnie convenute, in ogni caso l'art. 291, comma 1 (ma lo stesso è a dirsi per l'art. 140, comma 1) non pare rivolgersi alla pluralità indistinta di potenziali danneggiati, ma prevede l'applicazione della norma (così anche del suo quarto comma) alla condizione che esistano più persone danneggiate ("**qualora vi siano**") e che le stesse siano state danneggiate "*nello*" stesso sinistro.

La terminologia utilizzata potrebbe, non a caso, restringere già *ex sé* il campo di individuazione della platea dei danneggiati, litisconsorti necessari ex art. 140, comma 4 o 291, comma 4 cod. ass. e 102 c.p.c., non includendo soggetti che non siano stati coinvolti "**nel**" sinistro ma che risultino danneggiati "*dal*" sinistro, ossia che abbiano subito perdite, patrimoniali e non, pur non rimanendo nello stesso direttamente coinvolte.

Si tratta di una soluzione che pare trovare, nelle stesse motivazioni della Consulta, una sua razionalità laddove il concorso di più danneggiati nello stesso sinistro regoli i rapporti tra i creditori e l'impresa di assicurazione (con proporzionale riduzione dei diritti dei danneggiati creditori fino alla concorrenza delle somme disponibili), in ossequio alla ***par condicio creditorum***. Tant'è che la disposizione riproduce, con alcune modifiche, l'art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), ispirandosi al medesimo principio della parità dei creditori nella distribuzione del massimale, eventualmente incapiante.

D'altronde, le difficoltà di individuazione delle "**altre persone danneggiate**" è stata espressamente contemplata dal Legislatore nel secondo comma delle disposizioni in commento, onerando le imprese di assicurazione della ricerca delle stesse, con la normale diligenza, entro un limite ragionevole di "*trenta giorni dall'incidente*", il che lascia intendere nuovamente che le persone cui fanno riferimento, ai fini del litisconsorzio ex art. 102 c.p.c., i commi 1 e 4 dell'art. 291 cit., sarebbero solamente quelle legate all'incidente e non ogni possibile soggetto che abbia o possa aver subito un danno da perdita del rapporto parentale. Inoltre, continua al comma terzo: "*nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1*".

Il diritto di ripetizione dell'indebito da parte di chi ha ricevuto "troppo" nei confronti di coloro che, danneggiati nel (o dal?) medesimo sinistro, non abbiano partecipato al processo, non presuppone forse che la sentenza pronunciata nei confronti delle "persone danneggiate" di cui al 1 comma, ipoteticamente più favorevole, rimanga ferma e non che sia potenzialmente nulla per difetto di contraddittorio?

L'interrogativo rimane un valido argomento per suffragare l'interpretazione che appare più adatta al caso di volta in volta prospettato.

In ogni caso, non vengono meno i caratteri generali dell'istituto del litisconsorzio necessario: la "norma in bianco" dell'art. 102 c.p.c., richiamata espressamente dall'art. 291, comma 4, cod.ass., dev'essere applicata alle sole ipotesi nelle quali la decisione dev'essere resa nei confronti di più soggetti, nel senso che la decisione, per il rapporto giuridico dedotto in giudizio

e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti non possa conseguire utilmente il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti.

Rimane fermo, quindi, che, ove non rilevata d'ufficio da parte del Giudice, la parte che eccede la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione (Cass. sez. Unite n. 15289/2001).

Riferimenti normativi:

Art. 291 cod. ass. priv.

Art. 102 c.p.c.